

N. 00697/2014REG.PROV.COLL.  
N. 08270/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

*ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.*

sul ricorso numero di registro generale 8270 del 2013, proposto da:

Fusillo Vito, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via Bocca di Leone, 78;

***contro***

Comune di Monopoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Maria Rosaria Neri in Roma, via Filippo Marchetti, 19;

***nei confronti di***

Camping Le Macchie s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

*per la revocazione*

della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 893/2013, resa tra le parti e concernente: apposizione di vincolo per finalità espropriative e relativa dichiarazione di pubblica utilità;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle controparti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2014, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Sticchi Damiani, Dibello e Pasqualone;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che all'odierna udienza camerale è stata segnalata alle parti la possibilità di una definizione della causa con sentenza in forma semplificata e, al contempo, è stata sottoposta al contraddittorio delle parti (ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm.) la questione, oggetto di rilievo d'ufficio, dell'irricevibilità della proposta revocazione, per tardività;

Premesso che nel caso di specie si verte in fattispecie d'impugnazione della deliberazione di approvazione di un progetto di opera di pubblica utilità e correlativa variante urbanistica, con finalità espropriative, con conseguente applicabilità del rito abbreviato *ex art.* 119, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., sicché, secondo le previsioni del combinato disposto dei commi 2 e 7 del citato art. 119, tutti i termini processuali ordinari – compresi i termini di decadenza per la proposizione dei mezzi di impugnazione dell'appello, della revocazione e dell'opposizione – sono dimezzati, essendo, quanto agli

atti introduttivi del giudizio, prevista una specifica eccezione per il solo termine della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (v., sul punto, *ex plurimis*, Cons. St., Sez. V, 10 gennaio 2012, n. 28; Cons. St., Sez. V, 5 agosto 2011, n. 4707);

Rilevato, peraltro, che la stessa sentenza n. 893/2013 di questa Sezione, qui impugnata per revocazione, afferma espressamente che il giudice di primo grado abbia correttamente applicato il rito abbreviato *ex art.* 119 cod. proc. amm., così come lo stesso rito sia stato applicato al giudizio d'appello (v. p. 5, primo cpv., della sentenza impugnata per revocazione);

Considerato che l'odierna parte impugnante ha proposto revocazione straordinaria ai sensi degli artt. 106 cod. proc. amm. e 395, n. 3) cod. proc. civ., per l'asserito rinvenimento, dopo la sentenza impugnata per revocazione, di documenti decisivi che la parte ricorrente assume di non aver potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore per esserne venuta a conoscenza solo il 7 agosto 2013, ca. sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza n. 893/2013 di questa Sezione, avvenuta il 13 febbraio 2013 (dunque ad intervenuto passaggio in giudicato formale della sentenza revocanda, dopo il decorso del termine 'lungo' dimidiato di tre mesi, non risultando la sentenza notificata, né risultando interposti mezzi ordinari d'impugnazione);

Rilevato che secondo l'art. 92, comma 2, cod. proc. amm. – con disciplina *in parte qua* omologa a quella generale processualcivilistica di cui all'art. 326, comma 1, cod. proc. civ. – nei casi di revocazione straordinaria il termine generale d'impugnazione (di sessanta giorni per il rito ordinario, e di trenta giorni per il rito abbreviato) decorre dagli eventi ivi individuati come *dies a quo*, nella specie, con riferimento all'ipotesi dell'art. 395, n. 3), cod. proc.

civ., dalla data in cui è stato recuperato il documento decisivo;

Rilevato che, sia secondo la disciplina del codice del processo amministrativo, sia secondo la generale disciplina processualcivilistica, la revocazione straordinaria per i motivi di cui all'art. 395, nn. 1), 2), 3) e 6) cod. proc. civ. – a differenza dalla disciplina prevista per la revocazione ordinaria per i motivi di cui ai nn. 4) e 5) cod. proc. amm., per i quali l'art. 92, comma 3, cod. proc. amm. (analogamente all'art. 327, comma 1, cod. proc. civ.) prevede il termine c.d. 'lungo' d'impugnazione, in caso di mancata notificazione della sentenza – non è soggetta al termine 'lungo', ma esclusivamente al termine c.d. 'breve' decorrente dalla data della conoscenza del vizio, trattandosi, invero, di mezzo d'impugnazione straordinaria di regola proposta contro un sentenza già passata in giudicato formale (come nel caso di specie; v. sopra), previsto in ipotesi eccezionali in cui il legislatore ha ritenuto che si fosse alla presenza di sintomi di ingiustizia della sentenza tali da giustificare la compromissione della certezza tutelata dal giudicato ed alla cui gravità si accompagna la caratteristica che i relativi vizi non possono essere rilevati sulla base della sola sentenza;

Rilevato a tale ultimo riguardo che, poiché nelle ipotesi di revocazione ordinaria *ex* art. 395, nn. 4) e 5), cod. proc. civ. i vizi possono essere rilevati sulla base della sola sentenza, la disciplina dei termini – con la previsione di un termine 'breve', in caso di notificazione della sentenza, e di un termine 'lungo', in caso di mancata notificazione – è quella propria degli ordinari mezzi di impugnazione, assolvendo, in particolare, la previsione di un termine 'lungo' in caso di mancata notificazione della sentenza all'esigenza di introdurre un limite temporale all'impugnabilità delle sentenze non

notificate cui è sottesa la presunzione *iuris et de iure* che, entro quel termine, le parti abbiano avuto conoscenza della sentenza (infatti, storicamente, nel regime previgente l'entrata in vigore dell'attuale codice di procedura civile, era previsto un unico termine di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza, ma, non essendo alle parti imposto l'obbligo di provvedervi, ciò comportava un lungo differimento nel tempo del formarsi della cosa giudicata, perché il diritto di impugnare la sentenza rimaneva soggetto al termine trentennale di prescrizione *ex art. 2135 cod. civ. 1865*); Rilevato che, invece, nel caso della revocazione straordinaria, in cui il vizio non è riconoscibile sulla base della sola sentenza, ma esclusivamente in esito alla conoscenza effettiva dell'evento che dà luogo al vizio (che, peraltro, può avvenire a notevole distanza di tempo dal passaggio in giudicato formale), il *dies a quo* del termine l'impugnazione è, in ogni caso, ancorato alla data di conoscenza effettiva del vizio (della cui prova è onerata la parte impugnante), e non sussiste esigenza alcuna di prevedere, accanto al termine acceleratorio 'breve', un termine 'lungo' quale previsto per i mezzi ordinari d'impugnazione [ivi compresa la revocazione ordinaria per i motivi di cui ai nn. 4) e 5) dell'art. 395 cod. proc. amm.]; Considerato conclusivamente, in ordine al punto in esame, che non v'è spazio per l'applicazione del termine 'lungo' *ex art. 92, comma 3, cod. proc. amm.* (rispettivamente *ex art. 327, comma 1, cod. proc. civ.*, per il processo civile), previsto in caso di mancata notificazione della sentenza, alla revocazione straordinaria *ex art. 395, nn. 1), 2) 3) e 6) cod. proc. civ.*, quantomeno nei casi – quale quello *sub iudice* – in cui la conoscenza effettiva del vizio sia avvenuta dopo il passaggio in giudicato formale della sentenza revocanda per consunzione dei termini previsti per le impugnazioni

ordinarie;

Rilevato che nella fattispecie *sub iudice*, secondo la stessa prospettazione del ricorrente in revocazione, quest'ultimo è venuto a conoscenza dei documenti decisivi *ex n. 3*) dell'art. 395 cod. proc. civ. in data 7 agosto 2013, dopo il passaggio in giudicato della sentenza revocanda intervenuto il 13 maggio 2013 (essendo la sentenza, non notificata, stata pubblicata il 13 febbraio 2013 senza essere impugnata con mezzi di impugnazione ordinaria), mentre il ricorso in revocazione risulta notificato il 31 ottobre 2013 (data di spedizione), e dunque oltre il termine 'breve' dimidiato di trenta giorni dall'affermata data di conoscenza del vizio (già tenuto conto del periodo di sospensione feriale), sicché il ricorso risulta tardivamente proposto, né sussistono eventuali ragioni di rimessione in termini (ai sensi di Ad. Plen., sent. 9 agosto 2012, n. 32), poiché la stessa sentenza revocanda ha, in modo espresso, dichiarato applicabile il rito abbreviato, così escludendo la configurabilità di un eventuale errore scusabile sul rito applicabile;

Rilevato che la natura assolutamente pregiudiziale della questione di rito quale sopra risolta impedisce l'ingresso di ogni ulteriore questione, di rito e di merito;

Ritenuta, sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze connotanti la presente controversia, la sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare le spese del presente giudizio di revocazione interamente compensate tra tutte le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto

(ricorso n. 8270 del 2013), lo dichiara irricevibile; dichiara le spese di causa interamente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente FF

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)